2245

R.G. N. 636/2009

Dep. n. c.u.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione I° Civile

Composta dai Sigg.:

Dr. Vittorio Rossi

Presidente

D.ssa Liana Maria Teresa Zoso

Consigliere rel.

D.ssa Bruni Daniela

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa in appello con citazione notificata il 10.3.2009

de

Col procuratore e domiciliatario in Venezia

E col patrocinio degli Avv.ti

per mandato a margine dell'atto di citazione d'appello

appellante

contro

Fallimento Dorina genuta Francesca e Fallimento Donin

Col procuratore e domiciliatario in Venezia Avv. Filippo De Poli

E col patrocinio dell'Avv. Andrea Giaco

per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta con

appello in dentale

appellato

contro



contro

Banca Popolare di Novala s.p.a., Martinello Giancarlo Spanelle Richae.
Sauti Andrea Crestani Mauro Le Rose Francesco Macanera Chialico.
Dionello Vittorio, Andolfato Gabrielo, Barcarola Adaleica

appollati non costituiti

Oggetto: Riforma della sentenza n. 443/2008 promunciata il 6.3.2008 dal Tribunale di Vicenza.

Causa trattata all'udienza del 6.6.2013.

CONCLUSIONI:

Ogni diversa domanda, eccezione e deduzione reietta e/o disattesa:

1) Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, in totale riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare la nullità e comunque revocare il fallimento dei cignori d'onscenma Antonio e Connagemma Francesca quali soci illimitatamente responsabili della Connagemma Comm. Luigi & Figli sas di Consagemma Comm. Luigi & Co., con sede in Vicenza, dichiarato con sentenza n. 60/97 Reg. Sent. del Tribunale di Vicenza, con tutti i conseguenti ed inerenti provvedimenti di legge.

condannare l'appellata Curatela, anche per responsabilità aggravata, ex art.21 l.f., al risarcimento dei danni subiti e subendi dagli appellati, da



liquidarsi, secondo equità, e/o nella misura che sarà determinata nel corso di giudizio, ma comunque in una somma non inferiore a L. 200 milioni, riconsiderata in Euro, a favore di ciascuno dei due soci accomandanti dichiarati falliti.

Spese del presente e del precedente grado di giudizio, totalmente rifuse

Il Procuratore dell'appellato ha così concluso:

Dichiararsi l'improcedibilità o l'inammissibilità dell'appello proposto dagli appellanti Donnagennia Francesca e Donnagennia Antonio.

In subordine, in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Vicenza n. 443/08 di data 11.03.2008 didhiararsi a sensi del combinato disposto degli artt. 102 e 307 comma 3° cpc, l'estinzione del giudizio di primo grado n. 1576/1997 per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari e conseguentemente dichiararsi l'improponibilità o inammissibilità delle istanze istruttorie formulate in primo grado dagli appellanti. Compagnama Francesca e Donnagemento

intonio attori di primo grado

In ogni caso rigettarsi l'appello dei medesimi Donnagenina Francesca e

Pormacemona Antonio proposto ed ogni avversaria domanda ed eccezione e somunque confermarsi in toto, ove non fosse accolto l'appello incidentale, l'impugnata sentenza del Tribunale di Vicenza n. 443 /08 di data 11 marzo

pese ed onorari, oltre accessori di legge, interamente rifusi.



Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 23 luglio 1997 Francesci ed Artorio

Donnagemma convenivano in giudizio il curatore dei fallimenti

Tancesca

Donnagemma e Antorio Donnagemma chiedendo la revoca della sentenza

n. 60 del 7 luglio 1997 con cui era stato dichiarato il loro fallimento quali
soci illimitatamente responsabili della Donnagemma Correcta della Right

s.a.s di Tonnagemma Bruno & C.. Chiedevano, altresi, gli attori la

condanna della curatela al risarcimento del danno

Si costituiva la curatela fallimentare chiesendo il rigetto della domande
attoree.

Alla causa veniva riunita altra causa de poposizione ai fallimenti dei soci accomandatari promossa da Barco Ambrosiano Veneto.

Il tribunale, con la sentenza qui impugnata, rigettava le opposizioni proposte da Donnagenima Vrancesce e Donnagemma Antonio e la conseguente domanda risaszitoria; condannava gli stessi, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali a favore della curatela del fallimento.

Avverso la predetta sentenza proponevano appello Donnagemma Francesca

dissio volgendo i seguenti motivi di appello:

La sentenza impugnata era nulla per essere stato violato l'art. 147

l.f. in quanto i fallendi erano stati sentiti non già dal collegio riunito in camera di consiglio ma dal giudice delegato;



2) Il tribunale aveva errato nell'affermare che i soci accomandanti avessero svolto attività di gestione poiché l'attività istruttoria espletata aveva consentito di chiarire che il ruolo svolto all'interno della società era meramente esecutivo delle decisioni prese dall'accomandatario pomagemina Bruno.

Si costituiva la curatela dei fallimenti eccependo in via prelimitare l'improcedibilità dell'appello per mancato deposito della sentenza impugnata e l'inammissibilità per genericità dei motivi formulati. Per il caso di mancato accoglimento delle eccezioni di improcedibilità ed inammissibilità proponeva appello incidentale con cui chiedeva fosse dichiarata l'estinzione del giudizio di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari.

Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello.

Precisate le conclusioni, la causa ora trattenuta in decisione all'udienza del 6.6.2013, con i termini di logge per note e repliche.

Motivi della decisione

Rrelaninarmente rileva la corte che va dichiarata la contumacia degli appellari Banca Popolara di Novara s.p.a., Martinello Giancario, Spanello Piesas, Santi Andrea, Crestani Mauro, Le Rose Francesco, Mecenero



quanto non costituitisi benché ritualmente citati.

Quanto alle eccezioni di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello, esse sono infondate in quanto la sentenza appellata risulta essere stata prodotta in copia autentica mentre i motivi di appello risultano indicati e formulati, seppur sinteticamente, nell'atto introduttivo di questo cindizio si da consentire l'individuazione delle ragioni che, secondo la prospertazione degli appellanti, dovrebbero indurre alla riforma della decisione adettata. In ordine all'appello incidentale svolto dalla curatela, con qui la stessa sostiene che il processo di primo grado si sarebbe estinto perché il giudice istruttore all'udienza del 2.12.1997 aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio e ciò era avvenuto ad opera non già degli attori opponenti

attore nella causa riunita, si osserva che esso è infondato.

Invero l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori del Fallimento Donnagenta Comma Luigi e Fight s.a.s era stata ordinata dal g.i. all'udienza del 2 dicembre 1997 quando le due cause (quella promossa dalla Banco Ambrosiano Veneta e quella promossa dai fratelli Donnagentas aventi entrambi ad oggetto la revoca dei fallimenti dei due accomandanti erano già state riunite. Peraltro nell'atto di citazione ad integrazione era stata fatta espressa menzione dell'esistenza delle due distinte cause riunite ed, in particolare, dell'esistenza di un giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento promosso dai fratelli



Donnagemen. Quindi da un lato l'integrazione è stata effettuata da uno degli attori nelle cause già riunite, dall'altro non si profila violazione del principio del contraddittorio perché i soggetti notificati sono stati resi edotti dell'esistenza della causa riunita promossa dagli altri attori.

In ordine al primo motivo di appello principale, con cui gli appellanti-

sostengono che la sentenza impugnata è da ritenersi nulla per essere stato violato l'art. 147 l.f. in quanto i fallendi sono stati sentiti non già dal collegio riunito in camera di consiglio ma dal giudice delegato, si osserva quanto segue.

E' stato più volte affermato il principio secondo cui nella fase che precede la dichiarazione di fallimento, il diritto di difesa dei fallendo va esercitato nei limiti compatibili con le regole del procedimento, che ha carattere sommario e camerale. Ciò implica che non è necessario che l'imprenditore compaia per essere sentito dinanzi al tribunale nella sua composizione collegiale essendo, invece, sufficiente che egli, informato dell'iniziativa assunta nei suoi confronti e degli elementi su cui questa è fondata, compaia dinanzi al giudice relatore all'uopo designato e sia posto in grado di svolgere compiutamente la propria difesa, eventualmente con l'assistenza di difenseri, al fine di contestare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione del suo fallimento. Tale principio si conforma alla sentenza n.



in quella della convocazione personale del debitore dinanzi al collegio e della sua audizione personale, che è solo uno dei mezzi possibili di attuazione della garanzia (cfr. Cass. 1.7.2004 n.12029).

Nel caso che occupa i fallendi non solo sono stati sentiti dal giudice relatore ma hanno anche depositato memorie a mezzo del loro difensore, per il che si deve ritenere che il diritto di difesa sia stato ampiamente esercitato ed il motivo di appello è, conseguentemente, infondato.

In ordine al secondo motivo di appello, con cui gli appellanti deducono che il tribunale ha errato nel ritenere che essi, in qualità di soci accomandanti, abbiano svolto attività di gestione sì da essere assoggettati a responsabilità illimitata e solidale per i debiti sociali, si osserva quanto segue.

La società in accomandita semplice à caratterizzata, come è noto, dall'esistenza di due categorie di soci, delle quali una, quella dei soci accomandatari, illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali e l'altra, quella dei soci accomandanti, responsabili nei soli limiti della quota sociale. In ragione di ciò i terzi che vengono in contatto con la società ben sanno di poter fare affidamento sulla responsabilità illimitata del solo socio accomandatario sicche l'estensione della responsabilità ai soci accomandanti può configurarsi solo nel caso in cui l'attività posta in essere dai medesimi da stata di tale natura da ingenerare nei terzi la convinzione che essi abbiano agito quali amministratori dotati di capacità decisionale.





natura eccezionale che implica una incisiva valutazione delle risultanze processuali fondate sul compimento concreto di atti, comportanti e scelte di carattere gestionale che non costituiscono mera esecuzione o attività secondaria attinente alla realizzazione delle opere od al perseguimento degli obiettivi imprenditoriali. Peraltro l'ingerenza nella gestione può essere desunta da elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, anche se non qualificabili come atti di gestione in senso tecnico.

Nel caso che occupa si evince dall'istruttoria esperita che la società

Dennaggio del S.p.A. ha aperto un conto corrente presso la banca

Antoniami filiale di Vicenza, in data 18 maggio 1994 e dallo specimen
risulta che legittimati ad operare sul conto erano comagenna Benna

Donnagemma Francesca e Donnagemma Attenio. Tuttavia non vi è prova alcuna che tale conto, rimasto intestato alla sola S.p.A., sia mai stato movimentato dopo che la società medesima si è trasformata in società in accomandita semplice. Ciò induce ad escludere che la sola legittimazione ad operare dei due soci, divenuti poi accomandanti, possa indurre a ritenere che gli stessi abbiano compiuto attività gestionale quali soggetti che si sono ingeriti nell'attività di amministrazione.

E non vi e neppure prova che i predetti soci accomandanti abbiano intrattenata rapporti con altri istituti di credito. Invero il teste di albetto ha riferito di essere stato dipendente della Banca popolare di filiale di Vicenza, dal maggio 1995, quando ormai non c'era più

attività commerciale con la società Bonnagemma, e di aver saputo da altri che Antonio e Francesca operavano con la banca per operazioni commerciali relative alla società, per esempio con riferimento ad acquisto di oro e fissazione dei relativi prezzi, ma ha precisato di non aver mai avuto contatti personali con i predetti. Dunque, stando a quanto riferito dal teste, s verosimile che i rapporti intrattenuti dai predetti rancesca ed la banca si siano interrotti quando la s.p.a. si è trasformata in s.a.s Particolarmente significativa è la deposizione del teste Dal Bose dipendente della ditta Donnagemma fino al luglio 1996, il quale ha riferito che fino a tale data Donnagemma Bruno era quasi sempre presente in azienda, cioè veniva quasi tutti i giorni, anche il sabato mattina, e rimaneva per tutta la giornata; ed ha precisato che egli, pur avendo problemi di deambulazione, si occupava dell'agaministrazione mentre Prancesca seguiva i rapporti nel settore commerciale ed Antonio seguiva i rapporti con i fornitori; ha riferito il teste di aver visto alcuni clienti parlare con ma Bruno anche se poi il rapporto veniva seguito da Francesca e Antonio ed ha precisate che, per quanto a sua conoscenza, in azienda non venivano prese decisioni senza che Bruno son ne fosse informato; questi dava indicazioni in ordine al prodotto da eseguire in base agli ordini colti apoi intonio eguiva tutto l'iter della produzione.

Il teste Mastelli Maurizio il quale ha svolto le mansioni di consulente della Donnagemma fino al 1996, ha riferito che si è occupato dei

rapporti con il personale della società ed in tale veste ha concluso accordi sindacali aziendali; ha precisato che, anche se spesso incontrava Francesca ed Antonio tuttavia non poteva firmare un accordo senza che vi fosse l'approvazione di Brun. Antonio si occupava della produzione ma non aveva il potere di decidere il tipo e quantità dei prodotti in quanta tali decisioni spettavano a Bruno ed al fratello Aldi finché questi era rimasto in azienda.

Il teste Dalla Negra Ugo, riferendosi ad un contratto di cessione di leasing, ha riferito che esso era stato sottoscritto da Donnasanua Bruno, ancorché il contatto fosse stato tenuto con la signora para sempre in laboratorio e quindi lui, di solito, prima parlava in ufficio con rancesca e dopo andava a parlare con il padre; quanto ai rapporti con la società del Lussemburgo, ha riferito che in una occasione, flurante una fiera, vi era stato un incontro tra lui francesca e gli amministratori della società lussemburghese mentre in altra occasione li aveva incontrati da solo, il che nulla prova in ordine al ruolo decisionale di francesca nell'affare.

e di aver avuto contatti con Antonio ma di aver sempre avuto l'impressione che questi fosse un mero esecutore di decisioni prese dal padre che conosceva da molto tempo mentre la presenza di Francesca nelle trattative

@a assolutamente marginale.

Il teste Cerato Gelmino ha riferito di aver eseguito, in qualità di amministratore di OST s.n.c., degli stampi per la Donnagemma e che gli ordini venivano fatti telefonicamente da Donnagemma Bruno che non si muoveva mentre presso la ditta, per portare il campione e ritirare gli stampi, veniva Antonio Donnagemma

commerciali con i Donnagemma per circa cinquant'anni. All'inizio aveva avuto rapporti con Luigi, poi, li aveva proseguiti con i due figli Bruno e Aldo nell'ultimo periodo vedeva Antonio e Francesca quando si recava in ditta per esaminare i prodotti da ordinare; tuttavia tutta la contrattazione concernente prezzo e tempi di consegna veniva effettuata con il signor Bruno che non partecipava alle fiere che egli incontrava presso il laboratorio. Egli ha precisato di aver intrattenuto contatti col signor Bruno ed, in sua assenza, col figlio votomo na che la contrattazione avveniva solò con Bruno mentre ad antonio rivolgeva richieste per sapere a che punto era l'ordine inoltrato.

Quanto al teste Micheleto Oliva, introdotto dalla curatela, questi ha riferito di non aver mai avuto rapporti commerciali con Donnagemma s.a.s. ma solo rapporti personali con Francesca Donnagemma conosciuta alla fiera di Rasilea; nell'ambito di tali rapporti egli ha prestato a Francesca D kg di oro per lavorarlo ed ha precisato che alla fiera la signora esponeva merce.

Ora la circostanza che Donnagemma Francesca abbia agito nei confronti

del Micheletto on presentandosi come socia della s.a.s. ma come persona fisica esclude che possa essersi manifestata, nei rapporti intrattenuti con tale soggetto, l'ingerenza nella società.

La teste Edda Caldieraro impiegata amministrativa di Rengers Srl dal 1996, ha riferito di aver avuto contatti telefonici con Francesca ma che il contratto di vigilanza era stato sottoscritto in data 1 settembre 95 da

Donnagemma Bruno

Da tutte tali deposizioni testimoniali si evince che rancesca e Astonio Domagemma apparivano all'esterno come esecutori delle decisioni del padra Bruno poiché era lui che sottoscriveva i contratti e dava l'assenso alle operazioni da compiere. Se realmente i predetti accomandanti si fossero ingeriti nell'attività di amministratore avrebbero potuto manifestare all'esterno di essere dotati di potere decisionale mentre ciò non è avvenuto perché tutti coloro che hanno avuto rapporti con la società Donnagemma hanno riconosciuto nell'accomandatario Bruno colui al quale erano demandate le decisioni mentre i rapporti con i figli erano tenuti in via preventiva o successiva all'accordo preso con il padre.

Per tali ragion si deve ritenere che i soci accomandanti Donnagemma

Antonio e Dounagemma Francesca non abbiano compiuto atti di
aministrazione né abbiano trattato o concluso affari in nome della società,
per il che va escluso il loro assoggettamento al fallimento.

A sentenza impugnata va, perciò, riformata dovendosi disporre la revoca

del fallimento di Donnagemma Antonio e Donnagemma Francesca

Quanto alla domanda di condanna della curatela al risarcimento del danno, essa va rigettata sia in quanto non è stato provato e neppure allegato il danno asseritamente patito sia in quanto non si ravvisano profili di responsabilità in capo al curatore per aver proposto l'istanza di fallimento, non avendo questi sottaciuto fatti significativi né avendo occultato prove.

Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, in considerazione dell'incertezza delle circostanze che hanno condotto alla pronuncia del provvedimento impugnato, si compensano per intero.

P.O.M.

La Corte d'Appello di Venezia, pronunciando in via definitiva nella causa promossa da Donnagemma Francesco, e Dognagemma Antonio contro Pullimento Donnagemma Francesco, Fallimento Donnagemma Antonio Contro Benetti Nadi. Cazzola Lucrino Cracco Angelo, Dani Olga Greole Roberta Intesa San Paolo sp.a., Magrin Luisa, Mignone Livia, Miotto Franco, Pavan Michele Rigotto Bentamino, Turra Santino, Banca Popolare di Novata sp.a. Martinello Giancarlo, Spanello Pierino, Santi Andrea Crestati, Mauro Le Rose Francesco, Mecenero Gualtiero, Diopello Vitorio, Andolfato Gabriele, Barcarolo Adalgisa avente ad oggetto la riforma della sentenza n. 443/2008 pronunciata il 6.3.2008 dal Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda respinta, così provvede:

